



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE DETRAZIONI E DELLE AGEVOLAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) QUALE COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L'anno duemilaquattordici, addì otto del mese di settembre alle ore 20.45 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MAFFI ALBERTO	SINDACO	Presente
BELOTTI MANUEL	CONSIGLIERE	Presente
RIVELLINI ALEX ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
PALTENGGHI CARLO	CONSIGLIERE	Presente
BELOTTI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
STEFANIA SORA	CONSIGLIERE	Presente
MANENTI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Assente
MAFFI ROMINA	CONSIGLIERE	Presente
PORTA ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
BELOTTI TIZIANO	CONSIGLIERE	Presente
BELOTTI PIER GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
	Totale Presenti	10
	Totale Assenti	1

Partecipa il Segretario comunale Dr. **Nicola Muscari Tomajoli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Maffi Alberto** - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale stabilisce che *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;*

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

CONSIDERATO opportuno approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile per i contribuenti la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo sistema di tributi comunali;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 08.09.2014, e relativi dibattiti;

Belotti Tiziano e Porta Antonio preannunciano l'astensione del gruppo di minoranza in merito alle aliquote;

VISTO:

a) l'art. 1, comma 676 della legge n. 147/2013 il quale dispone che *“l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”;*

b) l'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013 secondo cui *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille...omissis...”;*

c) il citato comma 677, come modificato dal D.L. 16/2011, convertito dalla legge n. 68/2014, secondo cui *“Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre*



misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”;

d) l'art. 1, comma 678, della legge n. 147/2013 il quale dispone che “*Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676*” pari all'1 per mille;

e) l'art. 1, comma 681, della legge n. 147/2013 il quale prevede che, nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante debba versare la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata mentre la restante parte debba essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

f) l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, *in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*

VISTO l'allegato prospetto (**allegato 1**) nel quale sono individuati, *ai sensi della cit. lettera b), numero 2), del comma 682*, i servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

CONSIDERATO che:

a) l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;

b) nel quantificare le aliquote TASI, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di applicare le aliquote;

DATO ATTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI per l'anno 2014 un importo pari ad Euro 146.000,00;

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Settore Economico - Finanziario in base alla banca dati immobiliare, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto adottando per l'anno d'imposta 2014 le seguenti aliquote, detrazioni, riduzioni e agevolazioni:



COMUNE DI GANDOSSO – PROVINCIA DI BERGAMO

A) ALIQUOTE:

Fattispecie Immobiliare o tipologia imponibile	Aliquota per mille ‰	Note
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. (nota 1)	1,90	Gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e quelli ad essi equiparati, o assimilati, ai fini dell'applicazione dell'IMU, si considerano adibiti ad abitazione principale anche agli effetti dell'applicazione della TASI.
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	1,90	Gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e quelli ad essi equiparati, o assimilati, ai fini dell'applicazione dell'IMU, si considerano adibiti ad abitazione principale anche agli effetti dell'applicazione della TASI.
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.	1,00	
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale di proprietà di disabili al 100% o di familiari con disabile al 100% convivente.	1,00	
Nota (1). Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.		

B) DETRAZIONI: € 15,00 per l'abitazione principale;

€ 15,00 figli a carico 18enni (nati dopo il 01.01.1996).



DATO ATTO che:

a) viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile in quanto per l'IMU, per l'anno 2014, sono previste le seguenti aliquote:

- Aliquota 1,9 per mille Applicabile all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (C2, C6, C7) non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- Aliquota 1,9 per mille Applicabile all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze.
(aliquota massima IMU = per mille; aliquota TASI applicata per mille; Aliquota IMU applicata + Aliquota TASI applicata = per mille).
- Aliquota 1,0 (per mille) Applicabile ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
- Aliquota 1,0 (per mille) Applicabile all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di proprietà di disabili al 100% o di familiari con disabile al 100% convivente;

b) la TASI non viene applicata su tutte le altre tipologie di immobili;

RITENUTO, per le esposte ragioni, di dover adottare per l'anno 2014, le aliquote, per la TASI come sopra indicate con le seguenti scadenze:

1^ rata o saldo = entro il 16 OTTOBRE 2014;

2^ rata = entro il 16 DICEMBRE 2014;

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre; la medesima norma stabilisce che, per l'anno 2014, per gli immobili diversi dall'abitazione principale il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base dell' 1 per mille, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 10 Settembre 2014, mentre il versamento per gli immobili adibiti ad abitazione principale il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 10 Settembre 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato la D.Lgs. n. 360/1998 deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in



questo caso le relative modalità e aliquote;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: «*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce per gli enti locali il termine del 31 dicembre per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo con possibilità di differimento del termine, in presenza di motivate esigenze, con apposito decreto del Ministro dell'Interno;

RILEVATO che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014, da parte degli Enti Locali, è stato differito ulteriormente dal Decreto del Ministero dell'Interno del 18.07.2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23.07.2014, al 30.09.2014;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011, il quale dispone che: «*A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. (Omissis.....)*»;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»;

TENUTO CONTO della programmazione dell'Ente;

VISTO lo schema del Bilancio annuale di Previsione per l'anno 2014;

VISTA la Relazione Previsionale Programmatica e lo Schema del Bilancio Pluriennale, relativi al triennio 2014/2016, predisposti in conformità agli indirizzi generali politico-amministrativi espressi dall'Organo esecutivo;

VISTO il parere del Revisore dei Conti;



VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato dalla Giunta comunale con atto n. 63 del 17/09/2013 e successivamente modificato con deliberazione Giunta Comunale n. 14 del 30/10/2014;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

CON voti favorevoli 7 (sette) astenuti 3 (tre : Porta Antonio, Belotti Tiziano e Belotti Pier Giuseppe), contrari nessuno, su 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti, incluso il Sindaco espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1. di approvare** per l'anno 2014, le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili "TASI" (quale componente della IUC):

A) ALIQUOTE:

- 1,90 ‰ (per mille) ALIQUOTA applicabile all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, o ad essa assimilata, e relative pertinenze, non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 1,90 ‰ (per mille) ALIQUOTA applicabile all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 1,00 ‰ (per mille) Applicabile ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
- 1,00 ‰ (per mille) Applicabile all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di proprietà di disabili al 100% o di familiari con disabile al 100% convivente;

La TASI non viene applicata su tutte le altre tipologie di immobili;

B) DETRAZIONI: € 15,00 per l'abitazione principale;

€ 15,00 figli a carico 18enni (nati dopo il 01.01.1996)



C) TERMINI DI VERSAMENTO:

1^ rata o saldo = entro il 16 OTTOBRE 2014;

2^ rata = entro il 16 DICEMBRE 2014;

2. **di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
3. **di dare atto** che il gettito della TASI, stimato in € 146.000,00 è destinato ad assicurare parte della copertura del costo dei servizi indivisibili nella misura indicata nell'allegato (Allegato 1);
4. **di dare atto** che tali aliquote si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2014;
5. **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'applicazione del tributo si rimanda al regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 08.09.2014 , nonché alla normativa statale vigente;
6. **di disporre** ai sensi dall'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni, l'invio della presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
7. **di allegare** copia del presente atto al fascicolo della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2014, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
8. **di disporre** per la pubblicazione di quest'atto all'Albo Pretorio Comunale on line ai sensi della normativa vigente;
9. **di dichiarare** la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

SERVIZI INDIVISIBILI, individuati, *ai sensi della cit. lettera b), numero 2), del comma 682*, con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI SPECIFICI		ENTRATA TASI
	SERVIZIO	IMPORTO	
GESTIONE BENI PATRIMONIALI COMUNALI	01 - 05	26.000,00	
SERVIZI DEMOGRAFICI	01 - 07	55.000,00	
POLIZIA LOCALE	03 - 01	54.600,00	
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI (al netto sanzioni violazione regolamenti stradali)	08 - 01	42.500,00	
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	08 - 02	40.000,00	
URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	09 - 01	1.000,00	
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	09 - 02	0	
SERVIZI PROTEZIONE CIVILE	09 - 03	4.500,00	
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09 - 04	108.500,00	
PARCHI E TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	09 - 06	3.000,00	
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI		335.100,00	146.000,00



COMUNE DI GANDOSSO
DELIBERAZIONE n 22 del 08.09.2014

COPIA
CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle disposizioni dello Statuto del Comune, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, ha espresso *PARERE FAVOREVOLE* sulla regolarità tecnico/contabile della proposta di deliberazione che ha determinato l'adozione del presente provvedimento, come risulta dal relativo fascicolo e ne attesta la copertura finanziaria.

Gandosso addì 08.09.2014

Il Ragioniere Comunale
f.to Gianpietro Maffi



COMUNE DI GANDOSSO
DELIBERAZIONE n 22 del 08.09.2014

COPIA
CONSIGLIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Alberto Maffi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli)

PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 18/8/2000, n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 09.09.2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Gandosso, 09.09.2014

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo
Gandosso, 09.09.2014

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimi, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Gandosso,

Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Muscari Tomajoli